



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della sanità  
Servizio Prevenzione

Prot. n. 31477/4

Cagliari, - 9 NOV 2006

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

|  |
|--|
| <b>MINISTERO DELLA SALUTE</b><br>Direzione Generale della Sanità Pubblica<br>Veterinaria degli Alimenti e della Nutrizione |
| <b>09 NOV. 2006</b>  |
| <b>CL I.8.d/18</b>   |
| <b>PR. DGVA.viii/40348/A</b>   |

- Al **MINISTERO DELLA SALUTE**  
Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria,  
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
ROMA
- Al **CESME**  
TERAMO
- All' **Assessorato Regionale dell'Agricoltura e  
Riforma Agro-pastorale**  
SEDE
- All' **Assessorato Regionale della Difesa  
dell'Ambiente**  
SEDE
- Ai **Direttori Generali delle Aziende USL della  
Sardegna**  
LORO SEDI
- Ai **Dirigenti dei Servizi Veterinari dei  
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL  
della Sardegna**  
LORO SEDI
- Al **Direttore dell'Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale della Sardegna**  
SASSARI
- All' **Osservatorio Epidemiologico Veterinario**  
CAGLIARI
- Alle **Prefetture della Regione Sardegna**  
LORO SEDI
- Al **Comando Carabinieri NAS**  
CAGLIARI  
SASSARI
- Agli **Ordini Provinciali dei Medici Veterinari**  
LORO SEDI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- All' ERSAT della Sardegna  
CAGLIARI
- All' Istituto Zootecnico Caseario della Sardegna  
OLMEDO
- All' Associazione Nazionale della Pastorizia  
R O M A
- All' A.R.A della Sardegna  
CAGLIARI
- Alle Associazioni Provinciale Allevatori della Sardegna  
LORO SEDI
- Alla Coldiretti Federazione Regionale Coltivatori Diretti  
CAGLIARI
- Alla Confagricoltura  
CAGLIARI
- Alla Confederazione Italiana Agricoltori  
CAGLIARI

Oggetto: Determinazione Direttore Generale della Sanità n. 1091 del 09/11/2006 "Misure urgenti nei confronti della Febbre Catarrale degli ovini"

Si trasmette in allegato la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n° 1091 del 09/11/2006 avente per oggetto: "Misure urgenti nei confronti della Febbre Catarrale degli ovini".

Il Direttore del Servizio Prevenzione  
*Dr.ssa Donatella Campus*





Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Determinazione n.

1091

- 9 NOV 2006

## Il Direttore Generale

**OGGETTO: Misure urgenti nei confronti della Febbre Catarrale degli ovini.**

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità e della Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998, n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione e il benessere animale durante il trasporto;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

VISTA la Direttiva 2000/75/CE Del Consiglio del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

VISTO il Decreto Legislativo 09 luglio 2003, n. 225, che attua la Direttiva 2000/75/CE;

VISTO il D.A.I.S. n. 48/8 del 16 settembre 2003, che delimita le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini nel territorio regionale;

VISTA La Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 e successive modifiche, che istituisce zone di protezione e sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili alle movimentazioni da tali zone;

VISTA l'O.M. 23 gennaio 2006 su "Blue Tongue - campagna di vaccinazione 2005-2006";

VISTO il D.A.I.S. n. 8 del 04 aprile 2006 "Profilassi diretta e vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini - anno 2006";

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali n. 7 di Carbonia e n. 8 di Cagliari, relative all'insorgenza di focolai di Febbre Catarrale dei Ruminanti nel loro territorio

VISTA la comunicazione da parte del Ministero della Salute, riguardante l'identificazione del sierotipo BTV 1 all'origine dei focolai;

CONSIDERATO che il sierotipo BTV 1 è un virus esotico per il territorio comunitario, e come tale impone misure sanitarie di massima protezione e tutela nei confronti dell'intera Unione Europea;

CONSIDERATO altresì che la situazione epidemiologica del territorio regionale relativa al sierotipo 1 non è ancora chiaramente definita e necessita di appositi approfondimenti;

RITENUTO necessario e urgente, ai fini della salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, nonché della tutela del restante territorio nazionale e comunitario, adottare misure urgenti di controllo della malattia;

DI CONCERTO con le risoluzioni prese col Ministero della Salute e con l'Unità di Crisi Nazionale, riunitasi allo scopo a Roma in data 06 novembre 2006;

SU PARERE CONFORME del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione



Determinazione n. 1091

- 9 NOV 2006

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

**DETERMINA****Art. 1 - Movimentazioni**

1. Le movimentazioni di animali delle specie sensibili alla Febbre Catarrale in uscita dalla Sardegna sono vietate fino a che non sarà chiarita la situazione epidemiologica relativa alla diffusione del sierotipo 1 nel territorio regionale.
2. Le movimentazioni intraregionali di animali delle specie sensibili, in uscita dalle aziende site nelle zone di restrizioni di cui all'Allegato 1 del D.A.I.S. 48/8 del 16.09.03 e successive modifiche, destinati ad altri allevamenti o stalle di sosta, sono altresì vietate anche per gli animali immunizzati per i sierotipi 2 e 4 durante la precedente campagna vaccinale.
3. In deroga al comma precedente, movimentazioni di animali delle specie sensibili all'interno delle zone di restrizioni di cui all'Al. 1 del D.A.I.S. 48/8 del 16.09.03 possono essere concesse secondo le modalità di cui all'art. 5 del D.A.I.S. n. 8/2006.
4. Le movimentazioni intraregionali di animali delle specie sensibili, fatta eccezione per le movimentazioni per immediata macellazione, tra aziende site in parti di territorio non incluse nell'allegato 1 del D.A.I.S. 48/8 del 16.09.03, devono avvenire previo nullaosta del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria locale competente sull'azienda di destinazione.
5. Gli animali delle specie sensibili, movimentati dalle zone di restrizioni di cui all'Al. 1 del D.A.I.S. 48/8 del 16.09.03 antecedentemente all'emanazione della presente determinazione e successivamente all'01.09.06 devono essere sottoposti a vincolo sanitario e accertamenti clinici e di laboratorio per escludere l'infezione da BTV 1.
6. Il Servizio Prevenzione dell'Assessorato Igiene e Sanità aggiorna periodicamente l'Allegato n. 1 del D.A.I.S. 48/8 del 16.09.03 trasmettendolo per posta elettronica ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e pubblicandolo sul sito della Regione; i responsabili di servizio di Sanità Animale trasmettono gli aggiornamenti ai distretti. I veterinari ufficiali verificano giornalmente l'aggiornamento delle zone di restrizione ai fini dell'autorizzazione alle movimentazioni di ruminanti.

**Articolo 2 - Sistema di sorveglianza**

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, ognuno per la parte di propria competenza, intensificano le attività pertinenti il sistema di sorveglianza sierologica ed entomologica.
2. In particolare, le aziende sanitarie locali curano la regolare raccolta dei campioni entomologici e il conferimento degli stessi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
3. L'attività di prelievo di campioni ematici sugli animali sentinella deve essere portata al livello ottimale, consistente in un prelievo a cadenza quindicinale su 58 animali sentinella per ogni sezione territoriale di 20 chilometri di lato della griglia di sorveglianza.
4. Qualsiasi sospetto di malattia, ancorché non definitivamente attribuibile a Febbre Catarrale degli ovini, deve essere immediatamente comunicato mediante segnalazione scritta al Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e al Ministero della Salute.



Determinazione n. **1091**  
- 9 NOV 2006

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

**Articolo 3 - Informazioni agli allevatori**

1. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali intensificano le attività di informazione e sensibilizzazione degli allevatori inerenti l'applicazione delle misure di profilassi diretta, così come previste all'art. 1 del D.A.I.S. n. 8 del 04 aprile 2006 e dalla circolare n. 25126/4 dell'11 agosto 2006 del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

**Articolo 4 - Disposizioni finali**

1. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Unità Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione della presente Determinazione, che sarà pubblicata sul sito Internet della regione Sardegna.

Cagliari, - 9 NOV 2006

**Il Direttore Generale**  
Dr. Mariano Girau



SF 4/3  
SM Resp. 4/3  
DC Dir. Serv. Prev.